



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

7 aprile 2022*

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Articolo 1, lettera a), punto ii) – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria resa da un'autorità amministrativa – Decisione impugnabile dinanzi a un procuratore soggetto alle istruzioni del Ministro della Giustizia – Ricorso successivo dinanzi a un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale»

Nella causa C-150/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro, Polonia), con decisione del 23 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2021, nel procedimento relativo al riconoscimento e all'esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a

D.B.,

con l'intervento di:

Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. Passer, presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, da J. Szubert, prokurator regionalny w Łodzi;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
- per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e P. Huurnink, in qualità di agenti;

* Lingua processuale: il polacco.

– per la Commissione europea, da M. Wasmeier e K. Herrmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU 2005, L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»).
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di un procedimento avviato dal Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Justitie en Veiligheid (Ufficio centrale di riscossione giudiziaria, Ministero della Giustizia e della Sicurezza, Paesi Bassi; in prosieguo: il «CJIB») al fine di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione, in Polonia, di una sanzione pecuniaria inflitta a D.B. nei Paesi Bassi a seguito di un'infrazione al codice della strada.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 L'articolo 1 della decisione quadro 2005/214, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini della presente decisione quadro:

- a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da:

(...)

- ii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

- iii) un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale;

(...);

- a) per “sanzione pecuniaria” si intende l'obbligo di pagare:

- i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione;

(...)».

- 4 L'articolo 3 di tale decisione quadro, rubricato «Diritti fondamentali», prevede quanto segue:
«La presente decisione quadro non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancit[i] dall'articolo 6 del trattato [UE]».
- 5 L'articolo 4 di detta decisione quadro, rubricato «Trasmissione delle decisioni e ricorso all'autorità centrale», al paragrafo 1 così dispone:
«Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria».
- 6 L'articolo 5 della medesima decisione quadro, rubricato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:
«I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni:
(...)
– infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose,
(...)».
- 7 L'articolo 6 della decisione quadro 2005/214, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni», è formulato come segue:
«Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell'articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 7».
- 8 Ai sensi dell'articolo 7 di detta decisione quadro, rubricato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione»:
«(...)»
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se risulta che:
(...)
g) in base al certificato di cui all'articolo 4, l'interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso;
(...)

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l'autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie».
- 9 L'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro prevede quanto segue:
- «Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all'articolo 4 solleva la questione di un'eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell'articolo 6 dei trattati, opporsi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3».

Diritto polacco

- 10 L'articolo 611ff, paragrafo 1, dell'ustawa – Kodeks postępowania karnego (legge recante il codice di procedura penale), del 6 giugno 1997 (versione consolidata Dz. U. del 2020, posizione 30), recita così:
- «Qualora uno Stato membro dell'Unione, in seguito denominato nel presente capo come lo “Stato della decisione”, richieda di dare esecuzione a una decisione definitiva che infligge sanzioni pecuniarie, tale decisione viene eseguita dal tribunale circondariale del distretto in cui l'autore dell'illecito dispone di beni o di un reddito, o ha la sua residenza permanente o temporanea (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 11 Il 22 settembre 2020 il CJIB ha proposto al giudice del rinvio, ossia al Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro, Polonia), una domanda di riconoscimento e di esecuzione della sua decisione del 17 gennaio 2020, divenuta definitiva il 28 febbraio 2020, che ha inflitto a D.B. una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 92 a seguito di un'infrazione al codice della strada, vale a dire un eccesso di velocità, commessa il 5 gennaio 2020.
- 12 Il 6 novembre 2020 il giudice del rinvio ha rivolto alcuni quesiti al CJIB riguardanti il ricorso previsto dalla normativa dei Paesi Bassi contro una siffatta decisione nonché lo status dell'autorità che statuisce su tale ricorso. Detto giudice ha ricevuto la risposta del CJIB il 22 febbraio 2021.
- 13 D.B. non è comparso ad alcuna delle udienze fissate dal giudice del rinvio per i giorni 6 novembre e 8 dicembre 2020, nonché 23 febbraio 2021. D.B. non ha neanche presentato alcuna memoria.
- 14 Il giudice del rinvio fa valere che, ai sensi della normativa dei Paesi Bassi, l'ammenda inflitta dal CJIB può essere impugnata dinanzi ad un procuratore, in quest'ultimo Stato, entro un termine di sei settimane. Nel caso in cui tale procuratore non condividesse la posizione della persona interessata, quest'ultima sarebbe legittimata a proporre ricorso dinanzi ad un Kantonrechter (giudice cantonale, Paesi Bassi). Tuttavia, qualora il ricorso riguardi una sanzione pecuniaria di importo pari o superiore a EUR 225, l'esame del caso da parte di un siffatto Tribunale sarebbe subordinato al versamento di una cauzione di importo equivalente alla sanzione pecuniaria inflitta.

- 15 In tali circostanze, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se un procuratore, ai sensi della normativa dei Paesi Bassi, possa essere considerato un'«autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214.
- 16 Detto giudice del rinvio è del parere che, tenuto conto dell'articolo 3 e dell'articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, nonché dell'articolo 6 TUE per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, l'interpretazione dell'articolo 1, lettera a), punto ii), di tale decisione quadro debba prendere in considerazione l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e la sua interpretazione adottata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- 17 Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di preservare l'equità del procedimento, la controversia dovrebbe essere esaminata da un giudice imparziale, che non presenti alcun elemento di subordinazione rispetto al potere esecutivo (Corte EDU, 23 giugno 1981, *Le Compte, Van Leuven e De Meyer c. Belgio*, CE:ECHR:1981:0623JUD000687875, nonché Corte EDU, 29 aprile 1988, *Belilos c. Svizzera*, CE:ECHR:1988:0429JUD001032883). Inoltre, sarebbe necessario, a tal riguardo, che non vi fossero ostacoli fiscali o giuridici eccessivi in grado di impedire l'accesso a una siffatta autorità giudiziaria.
- 18 Per quanto riguarda l'interpretazione della nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», di cui all'articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro 2005/214, la Corte avrebbe già dichiarato che, per valutare se un organo previsto dalla normativa nazionale posseda le caratteristiche di una simile autorità giudiziaria, si deve tener conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (sentenza del 14 novembre 2013, *Baláž*, C-60/12, EU:C:2013:733, punto 32).
- 19 Per quanto riguarda il requisito d'indipendenza dei giudici, esso implicherebbe due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, presupporrebbe che l'organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterne idonei a compromettere l'indipendenza del giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni [sentenza del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)*, C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 63].
- 20 Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollegerebbe alla nozione di «imparzialità» e riguarderebbe l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all'oggetto di quest'ultima [sentenza del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario)*, C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 65].
- 21 La Corte si sarebbe pronunciata, più in particolare, sulla questione se un procuratore nazionale possa essere considerato «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299. Essa avrebbe escluso una siffatta possibilità nel caso in cui la procura di uno Stato membro sia esposta al rischio di essere soggetta, direttamente o

indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo. [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 90].

- 22 Allo stesso tempo, la Corte avrebbe dichiarato che costituisce una «decisione giudiziaria», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, la decisione di emettere un mandato d'arresto europeo adottata dalla procura di uno Stato membro, purché detto mandato d'arresto europeo sia, obbligatoriamente, oggetto di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tale mandato d'arresto [sentenza del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna), C-489/19 PPU, EU:C:2019:849, punto 49].
- 23 Il giudice del rinvio ritiene che, tenuto conto di tale giurisprudenza e della posizione della procura nell'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi, quest'ultima non possa essere considerata un'«autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), della decisione quadro 2005/214.
- 24 A tal proposito, il giudice del rinvio evidenzia l'importanza della possibilità, prevista in tali disposizioni, di adire un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, nel caso in cui la decisione che accerta la responsabilità della persona interessata e che infligge la sanzione sia interamente automatizzata, in quanto l'autorità nazionale che adotta tale decisione si limita a verificare i dati del proprietario del veicolo e a trasmettere a tale persona il documento generato dal sistema informatico.
- 25 Per quanto riguarda la normativa dei Paesi Bassi ai sensi della quale, qualora il procuratore non accolga il ricorso proposto dalla persona interessata avverso la decisione del CJIB, può essere successivamente proposto un ricorso dinanzi ad un Kantonrechter (giudice cantonale), essa non può soddisfare il requisito previsto all'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214, secondo il quale la decisione di un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria deve essere impugnabile dinanzi a un'«autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale».
- 26 Infatti, tale decisione quadro prevederebbe la possibilità di proporre un ricorso direttamente dinanzi a un'autorità giudiziaria, senza che occorra esperire, in via preliminare, alcun altro mezzo d'impugnazione.
- 27 A tal riguardo, dalla sentenza del 14 novembre 2013, Baláz (C-60/12, EU:C:2013:733, punto 46), risulterebbe che l'accesso a un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, ai sensi della decisione quadro 2005/214, non deve essere soggetto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.
- 28 Inoltre, il giudice del rinvio osserva che, ai sensi della normativa dei Paesi Bassi, qualora la sanzione pecuniaria inflitta sia di importo superiore o pari a EUR 225, l'esame del ricorso da parte di un'autorità giudiziaria è subordinato al versamento da parte della persona interessata di una cauzione equivalente a tale importo. Orbene, tale modalità procedurale potrebbe costituire un ostacolo atto a dissuadere un cittadino di uno Stato membro dal proporre ricorso nello Stato membro della decisione.

29 In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, emessa dall'autorità amministrativa centrale dei Paesi Bassi designata ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro [2005/214], che può essere impugnata dinanzi alla procura, organo organizzativamente dipendente dal Ministero della Giustizia, soddisfi i criteri di una "decisione che può essere impugnata dinanzi ad un'autorità giudiziaria competente in materia penale" ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro;
- 2) Se il criterio secondo cui la decisione che infligge una sanzione pecuniaria deve poter essere impugnata dinanzi ad "un'autorità giudiziaria competente in materia penale" possa essere considerato soddisfatto in una situazione in cui l'impugnazione dinanzi a un giudice cantonale sia possibile solo in una fase successiva del procedimento, ossia a seguito del mancato accoglimento dell'impugnazione da parte del pubblico ministero, ed inoltre comporti, in alcuni casi, l'obbligo di pagamento di un onere equivalente alla sanzione inflitta».

Sulle questioni pregiudiziali

- 30 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in primo luogo, se l'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214 debba essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria a una persona fisica e che sia stata resa da un'autorità dello Stato membro della decisione diversa da un'autorità giudiziaria, a seguito di un reato, ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi ad un procuratore soggetto all'autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che la persona interessata ha avuto «la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente in particolare in materia penale», ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui, conformemente alla normativa dello Stato membro della decisione, e qualora la sanzione pecuniaria inflitta sia di importo superiore o pari a EUR 225, l'esame del ricorso da parte di un'autorità giudiziaria sia subordinato al versamento da parte di detta persona interessata di una cauzione equivalente a tale importo.
- 31 In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, trentatreesimo trattino, della decisione quadro 2005/214, danno luogo, ai sensi di tale decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, le infrazioni al codice della strada, se punibili nello Stato membro della decisione e quali definite dalla legislazione di tale Stato membro.
- 32 L'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214, definisce la nozione di «decisione» come «una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da un'autorità dello Stato della decisione

diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale».

- 33 Ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), di tale decisione quadro, per «decisione» si intende altresì «una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da un'autorità dello Stato della decisione diversa da un'autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale».
- 34 Come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte e, in particolare, dal certificato di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2005/214, accluso alla decisione del CJIB oggetto del procedimento principale, a D.B. è stata inflitta una sanzione pecuniaria per un reato ai sensi del diritto dello Stato membro della decisione, vale a dire un'infrazione alle disposizioni del codice della strada, come definite dalla legislazione di detto Stato membro.
- 35 Sebbene, in tali circostanze, sia l'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214 e non già l'articolo 1, lettera a), punto iii), di tale decisione quadro a trovare applicazione nel caso di specie, ciò non toglie che tali due disposizioni richiedano in termini identici che alla persona interessata sia stata data «la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale».
- 36 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se il diritto di presentare ricorso sia garantito nonostante l'obbligo di rispettare un procedimento amministrativo preliminare prima che la causa venga trattata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale ai sensi della decisione quadro 2005/214, la Corte ha già dichiarato che l'articolo 1, lettera a), punto iii), di tale decisione quadro non esige che la controversia possa essere direttamente sottoposta a una tale autorità giudiziaria (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, punto 45).
- 37 Poiché la decisione quadro 2005/214 si applica altresì alle sanzioni pecuniarie inflitte da autorità amministrative, si può esigere, a seconda delle peculiarità dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri, lo svolgimento di una fase amministrativa preliminare. Tuttavia, l'accesso a un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, ai sensi di tale decisione quadro, non deve essere soggetto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile (sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
- 38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata e la natura del controllo esercitato dall'autorità giudiziaria che può essere adita, quest'ultima deve essere pienamente competente ad esaminare la causa con riferimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle circostanze di fatto e deve avere in particolare la possibilità di esaminare le prove e di accertare su tale base la responsabilità dell'interessato nonché l'adeguatezza della pena (sentenza del 14 novembre 2013, Baláž, C-60/12, EU:C:2013:733, punto 47).
- 39 Come risulta dalla decisione di rinvio, benché, ai sensi della normativa dei Paesi Bassi, il ricorso avverso la decisione del CJIB che infligge una sanzione sia proposto dinanzi a un procuratore soggetto all'autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, tale normativa prevede che l'interessato possa adire il Kantonrechter (giudice cantonale) con un ricorso avverso la decisione di tale procuratore.

- 40 In tali circostanze, e senza che occorra valutare se un procuratore competente ad esaminare il ricorso avverso la decisione del CJIB che infligge una sanzione per l'infrazione al codice della strada sia un'«autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214, si deve verificare se il Kantonrechter (giudice cantonale) di cui al punto precedente costituisca una siffatta autorità giudiziaria.
- 41 A tal proposito, occorre ricordare che la nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», di cui alla disposizione succitata, costituisce una nozione autonoma di diritto dell'Unione e deve essere interpretata nel senso che rientra in tale nozione ogni organo giurisdizionale che applichi una procedura che presenta le caratteristiche essenziali del procedimento penale, e, in particolare, abbia competenza estesa al merito e applichi una procedura che è assoggettata al rispetto delle necessarie garanzie procedurali in materia penale (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Baláz, C-60/12, EU:C:2013:733, punti 39 e 42).
- 42 La Corte, chiamata a fornire risposte utili al giudice nazionale, è competente a dare indicazioni, sulla base del fascicolo del procedimento principale e delle osservazioni ad essa sottoposti, che consentano al giudice del rinvio di pronunciarsi sulla concreta controversia di cui è stato investito (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, punto 38).
- 43 Nella presente causa, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, il Kantonrechter (giudice cantonale) di cui al punto 39 della presente sentenza può statuire sulle questioni di diritto e di fatto, nonché sulla proporzionalità della sanzione pecuniaria inflitta rispetto all'infrazione commessa, e il procedimento dinanzi a tale autorità giudiziaria è soggetto alle necessarie garanzie processuali in materia penale. In particolare, tali garanzie riguardano le modalità in cui i documenti relativi al procedimento sono portati a conoscenza della persona interessata, l'audizione in udienza pubblica alla quale è convocata la persona interessata, la possibilità di essere assistita o rappresentata, l'audizione di testimoni e di esperti e l'impiego di un interprete.
- 44 Occorre quindi qualificare detto Kantonrechter (giudice cantonale) come «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214.
- 45 Per quanto riguarda la circostanza, richiamata dal giudice del rinvio, secondo cui, ai sensi della normativa dei Paesi Bassi, nel caso in cui la sanzione pecuniaria inflitta sia di importo superiore o pari a EUR 225, l'esame del ricorso da parte di un'autorità giudiziaria è subordinato al versamento da parte della persona interessata di una cauzione equivalente a tale importo, essa è irrilevante nel caso di specie. Infatti, si deve osservare che, nel procedimento principale, la sanzione pecuniaria inflitta dal CJIB a D.B. era di EUR 92.
- 46 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214 deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria a una persona fisica e che sia stata resa da un'autorità dello Stato membro della decisione diversa da un'autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi ad un procuratore soggetto all'autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che,

successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l'accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.

Sulle spese

- 47 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L'articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria a una persona fisica e che sia stata resa da un'autorità dello Stato membro della decisione diversa da un'autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi a un procuratore soggetto all'autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l'accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.

Firme